

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2012

*p. il Presidente
del Consiglio dei Ministri,
il Ministro per la pubblica
amministrazione
e la semplificazione*
PATRONI GRIFFI

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca*
PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 317

12A13214

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2012.

Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito «CAD»), e, in particolare, gli articoli 65, comma 1, lettera c-bis) e 71;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», con cui è stato soppresso DigitPA, le cui funzioni sono state attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 - «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 recante «Regole tecniche e di sicurezza del sistema pubblico di connettività (SPC)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 2008, n. 144;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 - «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo Patroni Griffi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio, Presidente Filippo Patroni Griffi, in materia di pubblica amministrazione e semplificazione, tra cui, in raccordo con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo della società dell'informazione, prof. Francesco Profumo, le funzioni in materia di disciplina delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione, nonché di adeguamento, per amministrazioni ed enti pubblici, della normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso delle predette tecnologie;

Acquisito il parere tecnico di DigitPA;

Sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317 e modificata dal decreto Legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Gestore: il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, che eroga il servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del CAD;

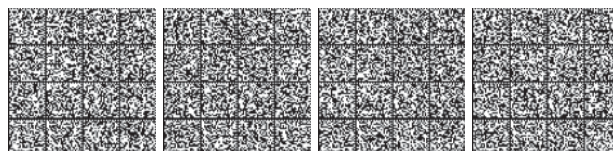
b) Titolare: il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, lettera t), del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 che fruisce del servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del CAD attraverso la casella di cui alla lettera k);

c) CIE: la Carta d'Identità Elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del CAD;

d) CNS: la Carta Nazionale dei Servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del CAD;

e) Token crittografico: dispositivo elettronico portatile per la generazione di password monouso;

f) password monouso: password utilizzabile una sola volta, costruita secondo opportuni algoritmi, che può



essere conosciuta dall'utente in diversi modi, anche attraverso un canale di comunicazione diverso da quello in uso per l'utilizzo del servizio;

g) SAML: Security Assertion Markup Language definito dall'OASIS Security Services Technical Committee (SSTC) nella versione 2.0;

h) Identità digitale: è la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra una persona fisica ed i suoi dati d'identità;

i) Identity provider: entità abilitata a creare, gestire e mantenere informazioni sull'identità digitale di soggetti che operano telematicamente, allo scopo di fornire supporto alla loro identificazione informatica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera u-ter) del CAD, finalizzata alla fruizione di servizi erogati in rete;

j) servizio PEC-ID: il servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del CAD;

k) casella PEC-ID: la casella PEC rilasciata dal Gestore al Titolare, identificato con le modalità di cui al presente decreto;

l) Busta di Trasporto: il messaggio di cui all'art. 1, comma 1, lettera p) del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005;

m) casella PEC: la casella di cui all'art. 1, comma 1, lettera z) del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto definisce le regole tecniche di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD relative alle modalità di identificazione del Titolare della casella PEC-ID valide per la presentazione, in via telematica, di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.

2. Nei casi in cui l'amministrazione destinataria dell'istanza o della dichiarazione aderisca al Sistema Pubblico di Connettività (di seguito: «SPC»), si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le relative regole tecniche di cui agli articoli 72 e seguenti del CAD, nonché le relative regole di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008.

Art. 3.

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a) al Gestore;

b) al Titolare;

c) alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Art. 4.

Obblighi relativi ai Gestori

1. Il soggetto iscritto nell'elenco pubblico di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005 che intenda erogare il servizio PEC-ID si

uniforma alle regole tecniche contenute nel presente decreto ed opera in qualità di Identity Provider per i Titolari delle caselle dallo stesso gestite.

2. L'Agenzia per l'Italia digitale gestisce, nell'ambito delle infrastrutture nazionali condivise del SPC, il Registro delle Identity Provider. A tale scopo, l'Agenzia per l'Italia digitale può utilizzare altri registri, da esso gestiti, che, forniscono un'analogia funzionalità. L'iscrizione nel Registro avviene secondo le modalità previste per il SPC dalla Commissione di cui all'art. 79 del CAD.

3. Le caratteristiche, i requisiti e le procedure tecnico-organizzative previsti per gli Identity Provider sono stabiliti dall'Agenzia per l'Italia digitale con apposita delibera.

4. Il Gestore aggiorna il manuale operativo di cui all'art. 23 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, istituendo una specifica sezione contenente le procedure per l'identificazione dei Titolari nel rispetto delle presenti regole tecniche, nonché un'ulteriore sezione per le operazioni di gestione delle caselle PEC-ID.

Art. 5.

Modalità di identificazione dei Titolari di caselle PEC-ID

1. Le operazioni di identificazione del Titolare sono curate dal Gestore nell'ambito delle attività e delle funzioni per la registrazione di cui all'art. 21, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.

2. L'identificazione di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD avviene, in occasione di ogni attribuzione di credenziali di accesso, in uno dei seguenti modi:

a) mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD ed esibizione al Gestore, da parte del Titolare, di un valido documento d'identità e del codice fiscale;

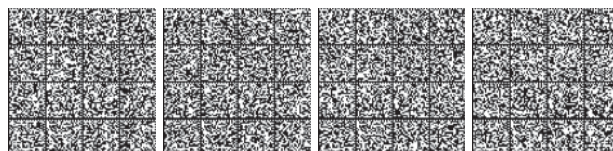
b) tramite la compilazione del modulo di adesione disponibile in rete, previa identificazione informatica tramite CIE o CNS;

c) mediante la sottoscrizione con firma digitale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del CAD, del modulo di adesione al servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD;

d) a mezzo di apparecchiature che utilizzino necessariamente una SIM/USIM dotate di codici PIN/PUK o loro evoluzioni tecnologiche rilasciate previa identificazione del titolare delle medesime nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Il Gestore verifica la corrispondenza dei dati forniti dal Titolare con le generalità indicate nel documento d'identità o associate alla SIM/USIM e conserva la relativa documentazione per il periodo di durata del servizio PEC-ID e per un periodo pari a ventiquattro mesi successivi alla cessazione del servizio PEC_ID.

4. Nel modulo di adesione al servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD il Titolare manifesta l'eventuale assenso di cui all'art. 6 del CAD.



Art. 6.

Identificazione

1. Ai fini dell'identificazione per l'accesso al servizio PEC-ID, il Gestore predispone una delle seguenti modalità:

a) identificazione tramite Certificato di autenticazione della CNS;

b) identificazione tramite Certificato di autenticazione della CIE;

c) identificazione tramite credenziali di accesso basate su identificativo-utente, parola d'ordine (password) e parola d'ordine temporanea (one time password) trasmessa attraverso sistemi di telefonia mobile;

d) identificazione tramite credenziali di accesso basate su identificativo-utente, parola d'ordine (password) e parola d'ordine temporanea (one time password) generata dal token crittografico rilasciato dal Gestore medesimo.

Art. 7.

Modalità di attestazione dell'identità del Titolare

1. Ai fini del presente decreto l'identità del Titolare viene rappresentata attraverso il Codice fiscale dello stesso.

2. Il Gestore attesta l'identità di cui al comma 1 attraverso un'asserzione di autenticazione, conforme allo standard SAML, inserita in un apposito allegato alla busta di trasporto.

3. Il nome dell'allegato di cui al comma 2 corrisponde al Codice fiscale di cui al comma 1.

Art. 8.

Divieto di riassegnazione di indirizzo PEC-ID

1. L'indirizzo di una casella PEC-ID è assegnato in via esclusiva al Titolare.

Art. 9.

Blocco della casella di PEC-ID

1. L'accesso alla casella di PEC-ID è bloccato dal Gestore su richiesta del Titolare secondo le modalità indicate nel Manuale operativo di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.

2. Il Gestore conserva un registro di tutte le operazioni di blocco effettuate per un periodo non inferiore a sessanta mesi.

Art. 10.

Estensione del servizio PEC-ID a caselle PEC

1. Il Gestore estende il servizio PEC-ID alla casella PEC già assegnata al Titolare che ne faccia esplicita richiesta. In tal caso, il richiedente è identificato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, e allo stesso viene rilasciata una tipologia delle credenziali d'accesso al servizio ai sensi dell'art. 6.

Art. 11.

Vigilanza

1. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge funzioni di vigilanza e controllo, di cui all'art. 14, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, sull'attività esercitata dai Gestori ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2012

*p. il Presidente del Consiglio
dei Ministri,
il Ministro per la pubblica
amministrazione
e la semplificazione*
PATRONI GRIFFI

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca*
PROFUMO

*Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 318*

12A13158

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 2012.

Costituzione di una struttura di supporto del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893 e successive modificazioni, in particolare apportate dal protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, dal protocollo del 16 novembre 1966 ed dal protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314;

Visto, in particolare, l'art. 13 della convenzione;

Visto il regolamento generale del dossier di registrazione dell'EXPO Milano 2015, consegnato ufficialmente al BIE il 22 aprile 2010;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti del Governo Italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE), convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 54 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

